

	Cron. n. xxxx	
	COMUNE DI CODIGORO	
	Provincia di Ferrara	
	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	
	ALTO FERRARESE PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO NELL'AMBITO	
	DELLA SICUREZZA STRADALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE	
	TRA	
	L'amministrazione Comunale di CODIGORO rappresentata dell' , nato a	
	, cod. fisc. , in qualità di Dirigente del Settore, con Decreto	
	Sindacale , quindi competente alla sottoscrizione del presente atto,	
	domiciliato per la carica nella sede comunale in piazza Matteotti, 60 – 44021	
	CODIGORO (FE), nel prosieguo “Comune”	
	E	
	Il Nucleo Volontari Protezione Civile A.N.C.- “Alto Ferrarese”, di seguito	
	“NUCLEO PC”, con sede in corso Giovecca, 165, – 44121 Ferrara iscritta al	
	RUNTS, Rep. n. 64203 del 04/11/2022, in persona del Presidente Car.	
	, nella sua qualità di Presidente pro-tempore, domiciliato per la carica presso	
	la sede dell'Associazione, nel prosieguo “Associazione”,	
	- Visto il D.lgs. 112/98 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi	
	dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge	
	15 marzo 1997, n. 59”;	
	- Visto il D.lgs. n. 267/00 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti	
	locali”;	
	- Visto il D.lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”;	
	- Visto il D.lgs. n. 1/2018 “Codice della protezione civile”;	

- Vista la Legge Regionale n. 3/2023 "Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministratore condivisa e dell cittadinanza attiva";

PREMESSO:

- che, ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. _____, il Comune intende avvalersi della collaborazione dell'Associazione, nel quadro delle attività istituzionali di protezione civile, nelle fasi di previsione e prevenzione dei rischi, di assistenza alla popolazione e di superamento delle emergenze, in relazione ad eventi calamitosi, quali emergenze di carattere ambientale, alluvioni, terremoti, criticità meteorologiche, idrogeologiche e idrauliche, incendi boschivi, ondate di calore, smarrimento di persone ed altri eventi calamitosi di origine sia naturale che antropica;

- che, a fronte della sperimentata collaborazione pregressa, il Comune intende avvalersi dell'Associazione anche per servizi non propriamente ascrivibili all'attività connessa al servizio di protezione civile, ma ugualmente rilevanti per la pubblica incolumità e quindi di pubblico interesse, quali interventi di presidio territoriale o viabilistico anche in materia di Safety & Security, con funzioni preminentemente di informazione, orientamento, guida, incanalamento e instradamento delle persone, in collaborazione con il Comando di Polizia Locale o con altre autorità di Pubblica Sicurezza, in particolare in occasione di manifestazioni che comportano un afflusso straordinario di persone o che espongano la cittadinanza a rischi derivanti dallo svolgimento delle stesse;

- che Il Nucleo Volontari Protezione Civile Alto Ferrarese dell'Associazione Nazionale Carabinieri è la struttura di Protezione Civile Provinciale, che

accoglie al proprio interno, i volontari appartenenti alle varie Sezioni territoriali dell'ANC, presenti sulla provincia di Ferrara.

In seno alla propria struttura sono previsti distaccamenti territoriali affidati a referenti locali che curano i rapporti con le Amministrazioni di riferimento per conto del Nucleo principale, Alto Ferrarese.

Sul territorio provinciale sono presenti unità operative nei seguenti Comuni:

- Ferrara, sede principale Via Del Lavoro, 52

- Cento

- Poggio Renatico

- Portomaggiore

- Codigoro

- che tutte le convenzioni con gli Enti Locali, vengono attivate e sottoscritte dal Nucleo Principale, avendone titolo, in quanto unico soggetto iscritto nei registri del Volontariato e nel RUNTS

- che la convenzione sottoscritta con il Comune di riferimento, ha un coordinatore locale che cura gli aspetti organizzativi e si interfaccia con gli uffici dell'Ente per quanto riguarda gli impegni assunti sul territorio.

- che il distaccamento territoriale si avvale dell'operato di volontari presenti sul territorio che opereranno prevalentemente sul territorio di riferimento in quanto garantiscono la conoscenza dello stesso e che interverranno direttamente, su indicazione del Sindaco, nelle prime fasi emergenziali, sino alla presa in carico dell'evento da parte di sovrastrutture previste dalla normativa vigente di Protezione Civile.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune e l'Associazione, attraverso le prestazioni dei propri volontari, cooperano allo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 2 nel rispetto della normativa vigente e degli obiettivi e delle disposizioni emanate dal Comune e dalle altre Autorità di Protezione Civile, senza che in alcun modo l'attività dell'Associazione e dei suoi soci o volontari possa considerarsi come sostitutiva di quella del personale comunale, né che con essi possa configurarsi alcun rapporto di dipendenza o sinallagmatico con il Comune.

ART. 2 – ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Ai fini della presente convenzione l'Associazione fornirà le prestazioni volontarie dei propri aderenti e metterà a disposizione i propri mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti nel territorio amministrato dal Comune, nei termini seguenti:

1. disponibilità su richiesta del Sindaco o suo delegato, in caso di eventi di tipo a) di cui all'art. 7 del Codice della protezione civile;
2. disponibilità operativa su richiesta del coordinamento provinciale o delle altre Autorità di Protezione Civile, in caso di eventi di tipo b) o c) di cui all'art. 7 del Codice della protezione civile.

L'Associazione presterà la propria collaborazione per le attività di seguito specificate:

1. previsione e prevenzione dei rischi, in particolare collaborando alla redazione ed all'aggiornamento del Piano di Protezione Civile ed alle fasi di preparazione nella gestione delle emergenze;
2. gestione delle emergenze mediante l'assistenza alla popolazione colpita, in caso di eventi calamitosi;

3. superamento delle emergenze, compreso ogni intervento di messa in sicurezza, di ricostruzione, rilevamento, ricognizione e controllo sul territorio;

4. formazione dei volontari, formazione ed informazione della popolazione, anche mediante esercitazioni programmate;

5. collaborazione con il Comando di Polizia Locale, per attività di presidio territoriale e viabilistico, in situazioni di particolare affollamento o afflusso di persone o in ogni caso in cui la cittadinanza sia esposta a rischi potenziali derivanti dallo svolgimento di manifestazioni o simili. È stabilito, al proposito, che tale collaborazione sarà resa, su specifica attivazione da parte del Comando di Polizia Locale, direttamente nei confronti del Comune in occasione delle fiere e delle tradizionali sagre paesane. Sono espressamente esclusi dagli eventi contemplati al presente punto gli assembramenti di natura prettamente politica, gli scioperi e tutte le altre situazioni il cui controllo è demandato alle Forze dell'Ordine e di Pubblica Sicurezza.

L'Associazione si impegna a mantenere in stato di efficienza operativa una sede nel territorio del Comune, quale base operativa per le attività di cui al presente articolo. L'Associazione si impegna a riconoscere l'autorità del coordinatore del volontariato designato dal Comune, sia all'interno che al di fuori del C.O.C., in tutte le attività di cui all'art. 2, di competenza del Comune stesso.

Qualora richiesto dal Comune, l'Associazione si impegna ad assumere i compiti, gli obblighi ed il ruolo di Responsabile della Funzione di Supporto "Volontariato" nell'ambito del C.O.C. istituito nel Comune, secondo il "Metodo Augustus", da sola o congiuntamente con altra associazione.

ART. 3 – ATTIVITA' DEL COMUNE

Per lo svolgimento delle attività relative alla presente convenzione il Comune può concedere in uso all'Associazione attrezzature e strumentazioni che dovranno essere gestite con lo spirito del buon padre di famiglia.

I volontari in possesso degli specifici requisiti, se espressamente autorizzati dal Comune, potranno utilizzare veicoli, mezzi e attrezzature di proprietà del Comune. L'accesso ai locali del Comune e l'uso di strumentazione da parte dell'Associazione e del personale impiegato nelle attività oggetto della presente convenzione dovranno essere concordati con il Comune.

Il Comune si impegna a risarcire tutti i danni ascrivibili a responsabilità del medesimo eventualmente riportati a mezzi, attrezzature, strumentazioni impiegate dall'associazione nello svolgimento delle attività oggetto della convenzione.

In caso di ingenti danni riportati dagli equipaggiamenti di proprietà dell'Associazione impiegati in operazioni di allertamento o di emergenza, il Comune si riserva di accordare contributi finalizzati al recupero ed alla riparazione degli stessi.

L'Associazione non risponde in alcun modo dei danni eventualmente riportati a mezzi, attrezzature e strumentazioni affidate ai propri volontari dal Comune.

ART. 4 – VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE

Per ognuno degli interventi di cui all'art. 2 l'Associazione si impegna ad attivare e rendere disponibili ed operativi, su richiesta del Comune o in base ad attività programmata di concerto con lo stesso, tutte le risorse umane e materiali utili e disponibili ovvero necessarie, con un numero minimo

garantito di due volontari, che saranno a disposizione del Sindaco o dell'Assessore alla protezione civile o del funzionario comunale designato dal Comune.

Qualora, in caso di eventi di tipo b) o c) di cui all'art. 7 Codice della protezione civile, l'intervento dell'Associazione venga richiesto dal Coordinamento Provinciale Associazioni Volontariato Protezione Civile o da altra autorità di Protezione Civile sovracomunale, l'Associazione si impegna a candidarsi per operare prioritariamente all'interno del territorio comunale, coordinando comunque l'intervento con il Comune.

Nel caso in cui l'Associazione fosse contemporaneamente legata da convenzione anche con altro Comune, in caso di evento calamitoso di qualsiasi fattispecie, essa garantirà la priorità d'intervento a questo ente, riservandogli la precedenza nell'impiego di risorse umani e materiali.

Ai volontari, nell'espletamento delle attività di Protezione Civile indicate nella presente convenzione, è riconosciuta la qualifica di "esercente un servizio di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 359 del Codice Penale.

L'Associazione assicura l'emanazione di disposizioni atte a garantire il rispetto, da parte del personale impegnato, della normativa vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti all'utenza, il rispetto di tutte le normative nazionali e regionali in materia di convenzioni, nonché il rispetto dei beni e dei materiali di cui si ha la disponibilità e l'uso.

ART. 5 – RELAZIONE ANNUALE

Le modalità di svolgimento delle attività di cui all'art. 2, salvo quanto previsto dall'art. 3 comma 2, devono essere preventivamente concordate con il Servizio Protezione Civile del Comune, nonché eventualmente con altri

competenti Uffici del Comune, e con l'Unione dei Comuni delle Terre del Delta , nel caso tale funzione venga in essa conferita.

L'Associazione presenterà al Comune una relazione, con cadenza annuale, consuntiva sull'attività svolta nell'ambito della presente convenzione, comprensiva dello stato aggiornato sia delle risorse umane disponibili, indicandone quantità e specificità, in termini di competenza, professionalità ed esperienza acquisita, sia delle risorse materiali immediatamente disponibili e di quelle rapidamente mutuabili dal Coordinamento Provinciale o dal CERPIC di Ferrara.

L'Associazione dovrà ottemperare, oltre che alle norme di Legge e di Regolamento, a tutte le disposizioni che il Comune riterrà di emanare, provvedendo a farle rispettare dai propri aderenti.

ART. 6 – REPERIBILITA', SEDE OPERATIVA, ASSICURAZIONE

L'Associazione garantisce che tutto il personale impiegato nelle attività di cui alla presente convenzione è in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche e si impegna al mantenimento di una polizza assicurativa per i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, nonché per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno possa cagionarsi in conseguenza di esse, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità connessa.

L'Associazione si impegna, ai fini dell'applicazione della presente convenzione, a trasmettere al Comune l'elenco completo delle persone addette, l'elenco dei materiali e dei mezzi disponibili. Il tutto dovrà essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza ed i mezzi dovranno

essere muniti di idonea copertura assicurativa.

L'Associazione si impegna inoltre a dare sollecita comunicazione di eventuali variazioni relative agli elenchi di cui sopra.

L'Associazione si impegna, compatibilmente con la disponibilità degli associati, a fornire un servizio di reperibilità oltre che ad assicurare la loro disponibilità all'attivazione in caso di emergenza, comunicando di volta in volta al Comune i numeri di telefono cellulare da chiamare.

L'Associazione si impegna altresì a provvedere direttamente a proprie spese al mantenimento in piena efficienza della sede nel territorio del Comune, delle proprie attrezzature e a dotarsi di ogni dispositivo prescritto per la sicurezza dei propri aderenti e per la prevenzione di possibili incidenti.

ART. 7 – AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTO

Il Comune si impegna ad attivare le procedure per l'accesso ai benefici di cui all'art. 39, comma 3 del Codice della protezione civile da parte dei volontari dell'Associazione impegnati in attività di pianificazione, di simulazione di emergenza, e di formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai cittadini, e autorizzate preventivamente dall'Agenzia Nazionale di Protezione Civile.

Il Comune considera di pubblico interesse l'attività dell'Associazione e la sua stessa esistenza e le riconosce pertanto un contributo, anche in relazione alle attività poste in essere in conseguenza della presente convenzione, a copertura parziale e forfetaria di ogni spesa ammissibile a rimborso, nonché della spesa per le coperture assicurative e delle spese generali di funzionamento, ivi incluse le spese di mantenimento della sede principale e dell'eventuale sede operativa e per la manutenzione di mezzi e attrezzature

in possesso dell'Associazione.

Il contributo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 della L.R. 3/2023, si configura come un rimborso delle spese sostenute, ancorché non interamente documentabili ed è stabilito nell'importo annuale massimo di **€ 11.000,00**. Esso è commisurato al fabbisogno necessario al pareggio del bilancio annuale ed alla copertura delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio di attività pertinenti con lo statuto associativo e con la presente convenzione.

Il contributo, perché possa configurarsi come un rimborso delle spese sostenute, deve trovare pari riscontro tra gli "attivi" del bilancio preventivo dell'associazione e del bilancio consuntivo, adottati secondo quanto previsto dallo statuto e dalle norme di settore.

Mediante idoneo provvedimento, previa presentazione del bilancio preventivo o di rendicontazione semplificata, e della relazione sull'attività prevista, alla stipulazione della presente convenzione, è erogato un acconto di importo fino a **€ 7.000,00**.

Con analogo provvedimento, al termine di ogni anno solare, previa presentazione del bilancio consuntivo o rendicontazione semplificata, e della relazione sull'attività svolta, è quantificato ed erogato il saldo, di importo massimo di **€ 4.000,00**, commisurato alla quota necessaria alla copertura delle spese indicate nel consuntivo o nella rendicontazione semplificata.

È prevista la facoltà di revoca totale o parziale del contributo assegnato, mediante provvedimento espresso, nel caso in cui il fabbisogno indicato nel bilancio preventivo non trovi conferma nel consuntivo o nel caso in cui venisse meno l'osservanza dei preminenti impegni assunti con la

sottoscrizione della convenzione; a tal fine il responsabile del settore competente alla liquidazione delle rate può richiedere una valutazione anche informale alla Polizia Locale, in relazione agli impegni di sua competenza assunti dall'Associazione con la presente convenzione.

Eventuali somme indebitamente erogate e percepite sono oggetto di compensazione nelle rate successive.

Infine, in occasione di attività specifiche, di esercitazioni o simulazioni programmate, ovvero di eventi di cui all'art. 7 del Codice della protezione civile, che richiedano l'impiego di volontari e materiali per una durata tale da comportare spese vive di entità non ordinaria, ai sensi all'art. 40 del medesimo Codice il Comune può, nei limiti del proprio bilancio, riconoscere o anticipare all'Associazione il rimborso totale o parziale di dette spese documentate o concordemente definite in misura forfetaria.

ART. 8 - DURATA

La convenzione decorre dalla sottoscrizione del contratto e scadrà il 31.12.2031. Per il 2026 il contributo è valutato con riferimento all'intera annualità. Alla scadenza la stessa potrà essere rinnovata per un uguale periodo, previa deliberazione della Giunta Comunale.

Ognuna delle parti potrà disdire la presente convenzione con tre mesi di preavviso dalla sua scadenza, tramite PEC o lettera raccomandata A.R.

Il Comune potrà recedere unilateralmente in qualunque momento dalla presente convenzione senza diritto per l'Associazione ad alcun compenso, rimborso o corresponsione a qualsiasi titolo, ove si verificano situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività di cui al precedente art. 2 o qualora sopravvengano disposizioni legislative che incidano sulle pattuizioni

di cui alla presente convenzione o comunque nel caso venga meno il vincolo fiduciario preordinato alla presente convenzione.

La convenzione si intenderà risolta di diritto, previa semplice comunicazione scritta da parte del Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni, per gravi inadempienze alle norme di cui agli articoli che precedono da parte dell'Associazione e dei suoi appartenenti, ovvero per comportamenti che ledano il buon nome del Comune e, comunque, anche per un solo caso di inottemperanza ingiustificata alla richiesta di intervento delle Autorità indicate all'art. 3.

ART. 9 - SPESE

La presente convenzione, redatta in unico originale da rimanere in possesso del Comune, è stipulata in forma di scrittura privata non autenticata ed è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Ogni spesa inerente e conseguente alla sottoscrizione della presente convenzione è a carico dell'Associazione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa al Coordinamento Provinciale Associazioni Volontariato Protezione Civile e alla Prefettura per opportuna conoscenza.

ART. 10 - CONTROVERSIE

Il Comune si riserva la facoltà di verificare, attraverso il proprio personale, le attività svolte anche sotto il profilo della qualità, contestando formalmente eventuali inadempienze al responsabile delle attività identificato in precedenza.

Eventuali osservazioni dovranno essere comunicate all'Associazione per iscritto entro 30 giorni dalla verifica effettuata affinché l'Associazione adotti i

necessari provvedimenti correttivi.

Il perdurare di situazioni difformi alle indicazioni contenute nel presente atto
convenzionale consente al Comune la facoltà di recedere dal presente
accordo dandone comunicazione scritta all'Associazione.

Per tutte le controversie relative all'espletamento delle attività oggetto della
presente convenzione è competente il Foro del Tribunale di Ferrara.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione,
valgono le norme del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto,

Codigoro, lì xx/xx/xxxx

Per il Comune di CODIGORO

Arch.xxxxxxxx

(firmato digitalmente)

Per il Nucleo Volontari Protezione Civile A.N.C. "Alto Ferrarese"

Car.xxxxxxxxxxxxxx

(firmato digitalmente)